



COMUNE DI NEONELI

Provincia di Oristano

REGOLAMENTO DI IGIENE E POLIZIA MUNICIPALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 27.11.2020

Art. 1 – Finalità, oggetto e ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento, delle norme di legge, dello statuto comunale, l'insieme delle misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza, intervenendo sui comportamenti che possano arrecare danni o pregiudizi alle persone o ai beni e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale, al fine di tutelare la sicurezza urbana e la pubblica incolumità, disciplinando la convivenza civile, la vivibilità, la pulizia ed il decoro cittadino, salvaguardando la pubblica quiete e la tranquillità delle persone e regolando professioni ed attività lavorative.

2. Il presente regolamento, per il perseguimento dei fini di cui ai commi 1 e 2, detta norme, autonome o integrative di disposizioni di legge generali o speciali, in materia di:

- a) sicurezza urbana e pubblica incolumità;
- b) convivenza civile, vivibilità, pulizia e pubblico decoro;
- c) pubblica quiete e tranquillità delle persone;
- d) disciplina delle professioni e delle attività lavorative.

3. Il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale ed è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche, nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione. Le stesse norme sono applicabili qualora le attività ivi previste esplicino, comunque, i loro effetti fuori dalle pertinenze di una qualsiasi area privata.

4. Il regolamento è espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dall'art. 158, comma 2, del D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998; esso si applica fatte salve le norme del codice penale o previste da atti aventi forza di legge.

Art. 2 – Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento:

- a) per incolumità pubblica s'intende l'integrità fisica della popolazione;
- b) per sicurezza urbana s'intende un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;
- c) per convivenza civile, vivibilità, pulizia e pubblico decoro s'intendono tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate;
- d) per pubblica quiete e tranquillità delle persone s'intende la tranquillità e la pace della vita dei cittadini sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;
- e) per professioni ed attività lavorative s'intende la disciplina di alcuni aspetti relativi alle attività commerciali, artigianali e industriali, ogni altra attività lavorativa esercitata in qualsiasi forma, fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia.
- f) per polizia amministrativa locale s'intende l'insieme delle misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento di attività relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze, anche delegate, delle regioni e degli enti locali, senza che ne risultino lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica

Art. 3 - Situazioni pregiudizievoli per la sicurezza urbana, la convivenza civile o la pubblica quiete.

1. L'Ufficio di Polizia Locale, a prescindere dall'eventuale avvio, in presenza dei presupposti normativi, di formali accertamenti in ordine a ipotetiche violazioni, può convocare chiunque appaia coinvolto nel dare origine ad atti potenzialmente pregiudizievoli per la sicurezza urbana, la pubblica incolumità, la convivenza civile o la pubblica quiete e renderlo edotto delle turbative lamentate, invitandolo a mantenere una condotta conforme alle norme del presente regolamento.
2. Della convocazione e relativa ammonizione l'Ufficio di Polizia Locale redige sommario processo verbale, di cui consegna copia all'interessato e al Sindaco.

Art. 4 – Modalità per il carico e lo scarico delle merci

1. Le autorizzazioni di scarico e carico di merci di vario genere sono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedono tempo di ingombro del suolo pubblico, occorre ottenere l'autorizzazione dell'Ufficio di Polizia Locale, il quale può subordinare la concessione alla osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.
2. Le operazioni di cui al comma 1, regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno o imbrattamento al suolo pubblico. In ogni caso, effettuate le operazioni di carico o scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.
3. In caso di inosservanza, l'Ufficio di Polizia Locale provvede direttamente, salvo azione di riscossione coattiva della spesa sostenuta dal Comune nei confronti dei responsabili, fatta salva la responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 ad euro 150.

Art. 5 – Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali su area pubblica

1. L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali o altro, é concessa dall'Ufficio di Polizia Locale davanti ai negozi solo a favore dei gestori degli stessi.
2. Nella concessione é precisata la durata dell'occupazione.
3. I marciapiedi e le banchine possono essere occupati fino a due terzi della loro larghezza, fatta salva la circolazione pedonale.
4. L'Ufficio di Polizia Locale nega l'autorizzazione, anche se le predette misure minime siano rispettate, per ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o altri motivi di pubblico interesse.
5. L'occupazione non deve costituire intralcio alla circolazione dei veicoli e pedoni.
6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 ad euro 150.

Art. 6 – Trasporto di materiale di facile dispersione

1. Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione (ad esempio: sabbia, calce, carbone, terre, detriti, residui di lavorazioni agricole, sostanze in polvere, liquidi, semi-liquidi e simili), deve essere effettuato su veicoli idonei al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico. Per le

sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico deve essere coperto con telone apposito.

2. Se, nel carico o scarico di merci o oggetti da case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, cadono materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità solidale dei proprietari e dei vettori.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 ad euro 150 e all'obbligo di provvedere all'immediata pulizia del suolo pubblico a sua cura e spese.

Art. 7 – Disposizioni riguardanti gli animali

1. All'interno del centro abitato e a distanza inferiore a 100 (cento) metri dalla linea delle abitazioni è vietato allevare qualsiasi specie di animali.

2. Oltre i 100 metri dalla linea delle abitazioni, in casi particolari di comprovate situazioni antigieniche e/o maleodoranti tali da arrecare disturbo ai cittadini che abitano nelle vicinanze, vi è l'obbligo di eliminare tempestivamente le cause che ne determinano l'origine.

3. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, è consentito tenere:

a) massimo 10 unità di animali da cortile, purché mantenuti in idonee condizioni igieniche e che non diano luogo ad inconvenienti e molestia per odori e rumori agli abitanti vicini;

b) cani vaccinati e dotati di microchip; non è consentito che disturbino la pubblica quiete, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altri modi;

c) gatti e/o altri animali di compagnia;

d) asini e cavalli utilizzati come mezzo di lavoro limitatamente alla sosta temporanea, in occasione di feste e manifestazioni culturali e/o religiose, per questione ricreative amatoriali ad uso personale.

4. Ogni animale deve essere custodito ed accudito in modo tale da evitargli qualsiasi condizione di sofferenza o di stress e da non arrecare di disturbo o molestia alle persone.

5. Ogni animale deve avere a disposizione uno spazio adeguato alle sue necessità, in funzione della taglia e delle esigenze biologiche ed etologiche della specie. I locali, i box, i recinti adibiti alla custodia degli animali devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e d'igiene.

6. Le caratteristiche strutturali e d'esercizio di ogni tipo di allevamento a carattere familiare non devono creare inconvenienti igienico-sanitari (quali esalazioni moleste, imbrattamenti delle proprietà altrui, rumori, proliferazione di ratti, topi, insetti) né comprovata molestia al vicinato.

7. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico transito, è vietato far circolare cani o altri animali se non assicurati al guinzaglio e, per quelli di grossa taglia, muniti di idonea museruola. La conduzione o l'accompagnamento di qualsiasi specie di animale in area pubblica o di pubblico uso deve avvenire utilizzando idonei strumenti tali da garantirne il controllo diretto da parte del proprietario.

8. Deve essere garantita la pulizia degli spazi percorsi provvedendo alla raccolta e relativo smaltimento conforme delle deiezioni od altre evacuazioni prodotte dall'animale, curando la tempestiva pulizia dell'area insudiciata.

9. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 ad euro 150.

Art. 8 – Divieto di getto di opuscoli o foglietti

1. È vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti.

2. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate, per iscritto, dall'Ufficio di Polizia Locale, per ragioni di pubblico interesse.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 ad euro 150.

Art. 9 – Collocamento dei cartelli ed iscrizioni

1. Salve le norme del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione dell'Ufficio di Polizia Locale e può essere vietato a tutela dell'estetica del centro abitato, della bellezza panoramica, di luoghi o edifici sottoposti a vincolo paesaggistico, archeologico, artistico.

2. Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non é consentita l'apposizione di iscrizione ed insegne.

3. Può concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte dell'edificio, o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.

4. Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata l'affissione di manifesti, degli avvisi o, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 ad euro 150.

Art. 10 - Rami e siepi

1. I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.

2. Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m. 2,20 al di sopra del marciapiede e di m. 4,50 al di sopra della carreggiata.

3. Il fogliame e i frutti che dovessero cadere sul marciapiede e/o sulla carreggiata stradale devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a sua cura e spese.

Art. 11 - Emissioni moleste

1. Fatte salve le disposizioni di legge in materia di inquinamento atmosferico, è proibito sollevare polvere e provocare emissioni di fumo, pulviscolo, particolato, fuliggine, vapori ed esalazioni dannose o moleste; i fumi derivanti da barbecue o semplici arrostiti non rientrano fra le emissioni moleste.

2. È vietato bruciare pneumatici, residui di gomme, materie plastiche, stracci, pellami, cascami vari, rifiuti vari o altri materiali che possono originare fumi od esalazioni tossiche o moleste.

3. È vietata la combustione all'aperto dei resti della manutenzione dei giardini (foglie secche, potatura di siepi ed alberi, ecc.) che devono essere o conferiti al pubblico servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani o smaltiti tramite compostiera privata.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 80,00 ad euro 480,00.

Art. 12 - Caminetti da giardino e barbecue

1. Il funzionamento di caminetti e/o barbecue per la cottura di cibi e pietanze non deve creare inconvenienti agli abitanti confinanti e limitrofi per la diffusione di fumi e odori molesti; a tale scopo caminetti e/o barbecue non devono essere collocati in adiacenza delle finestre delle abitazioni di terzi.
2. I caminetti ed i barbecue ritenuti non idonei o che siano causa di problemi di ordine igienico-sanitario dovranno essere rimossi su disposizione dell'Autorità Sanitaria Locale competente.
3. I caminetti ed i barbecue non possono essere utilizzati per la combustione di rifiuti di qualsiasi tipo.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 300,00.

Art. 13 - Manutenzione e pulizia di immobili e terreni.

1. I proprietari, o i detentori a qualsiasi titolo con obblighi di custodia, di edifici e fabbricati, hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e manutenzione in condizioni decorose delle facciate degli stabili, nonché di infissi, finestre, porte, balconi ed altre parti accessorie visibili dall'esterno; allo stesso modo debbono provvedere alla decorosa manutenzione di recinti, inferriate e cancelli.
2. Gli stessi devono curare la pulizia di terreni, cortili, giardini privati e simili, provvedendo al regolare sfalcio dell'erba e potatura delle piante.
3. Nelle case inabitate è vietato tenere aperte porte, finestre e botole per questioni di decoro e per impedire l'accesso e il proliferarsi di piccioni e/o altri animali.
4. I proprietari, siano essi privati cittadini o gestori di pubblici servizi (Telecom, Enel, Abbanoa, ecc.), di contatori, armadi, colonnine, ecc., devono tenere in maniera ordinata e decorosa il manufatto, evitando di tenere gli sportelli di chiusura divelti e/o aperti.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 ad euro 150.

Art. 14 - Comportamenti contrari al decoro e al quieto vivere.

1. È vietato compromettere in qualsiasi modo la pulizia o il decoro di edifici ed abitazioni, anche se di proprietà, ovvero di qualsiasi area o spazio, siano essi pubblici o privati; in particolare, è vietato abbandonare oggetti sul suolo pubblico o nelle altrui proprietà, gettare, disperdere o depositare carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette e qualsiasi altra cosa seppure di piccolo volume.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 ad euro 150.

Art. 15 - Attività proibite e uso del suolo pubblico.

1. Fatte salve le norme del codice della strada e del regolamento di esecuzione, ogni occupazione del suolo od area pubblica o di pubblico uso deve essere autorizzata dall'ente proprietario, anche se effettuata con oggetti di contenute dimensioni quali cavalletti, bacheche e simili.
2. Sul suolo pubblico sono vietate attività di pulizia, manutenzione o riparazione di veicoli, utensili, attrezzi od altri oggetti, se non in casi di comprovata sporadicità.
3. È vietato scaricare sul suolo pubblico acque luride derivanti da lavaggi di vario genere.

4. È vietato ingombrare vie, piazze pubbliche e marciapiedi con automezzi e/o altri ingombranti di varia natura: attrezzature agricole, ecc.
5. È vietato tenere parcheggiati per lunghi periodi autoveicoli di ogni genere, anche se targati e in regola con il pagamento delle tasse automobilistiche, se gli stessi generano situazioni che contrastano con il regolare decoro dei luoghi pubblici.
6. Non è consentito transitare su strade e piazze pubbliche con mezzi cingolati di qualsiasi portata e peso, salvo nei casi preventivamente autorizzati dall'Ufficio di Polizia Locale.
7. La Giunta Comunale, se ritenuto opportuno e sentiti i pareri preventivi dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio di Polizia Locale, con apposita delibera può stabilire per determinate strade e/o piazze divieti e/o modalità di transito di mezzi in base ai pesi e alle portate degli stessi.
8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 ad euro 150, con obbligo di rimozione degli oggetti utilizzati e cura e spese dei contravventori.

Art. 16 - Pubblica quiete e tranquillità delle persone.

1. Il presente regolamento tutela la pubblica quiete e la tranquillità delle persone per consentire a chiunque, in luogo pubblico o privato, di attendere alle ordinarie occupazioni o riposare, ed in generale, di dedicarsi ai propri interessi e necessità serenamente, senza essere molestato dagli eccessi del comportamento altrui.

Art. 17 - Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo, strade, parchi e giardini.

1. In area pubblica o di pubblico uso, in particolare nei luoghi di ritrovo, strade, parchi e giardini, salvo occasioni particolari dovute a festività ed eventi di rilevanza pubblica, è vietato emettere emissioni sonore tali da arrecare disturbo o molestia.
2. Nel periodo da giugno a settembre, dalle ore 24.00 in poi, non sono consentiti schiamazzi, grida derivanti da giochi in piazza e/o in strada.
3. È vietato, lungo le strade, piazze e aree pubbliche e aperte al pubblico, il lancio o lo scoppio di petardi, mortaretti o simili, in particolare nel periodo delle festività natalizie, di capodanno, Epifania e carnevale. L'Ufficio Polizia Locale autorizza l'attività svolta professionalmente durante manifestazioni o intrattenimenti soggetti ad autorizzazione o licenza di pubblica sicurezza, nel rispetto della normativa vigente in materia.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 ad euro 150.

Art. 18 – Apparecchi radiofonici, televisivi e dispositivi di riproduzione musicale o in grado di emettere suoni o rumori.

1. Negli spazi e nelle abitazioni private, o nelle aree e stabili assimilati, l'utilizzo di apparecchi radiofonici, televisivi e, in generale, di tutti i dispositivi di riproduzione musicale, ovvero di qualsiasi altra specie e tipologia in grado di emettere suoni o rumori, deve attuarsi a volume contenuto, entro limiti tali da non essere distintamente percepibile in altre sedi ed in modo tale da non arrecare molestia o disturbo al vicinato, soprattutto nelle ore notturne o comunemente di riposo. Il loro impiego è consentito solo a condizione che i suoni e rumori da essi prodotti non si propaghino all'esterno dei locali ove sono collocati o utilizzati.

2. Il suono delle campane è consentito come avviso delle funzioni religiose, dei decessi, a mezzogiorno e per l'Ave Maria serale e per segnalare, con un unico rintocco, il susseguirsi delle ore giornalieri.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 ad euro 150.

Art. 19 - Rumori e schiamazzi in prossimità di esercizi pubblici, attività commerciali, artigianali e simili.

1. I titolari o gestori di attività aperte al pubblico quali esercizi pubblici, attività commerciali, artigianali e simili, comunque in grado di attrarre un numero consistente di persone anche se organizzate quali circoli ed associazioni, debbono adottare nell'esercizio della loro attività tutti gli accorgimenti utili atti ad evitare rumori e schiamazzi da parte della loro clientela, come insudiciamenti delle aree pubbliche dovuti all'abbandono di bicchieri, contenitori e simili.
2. I controlli per verificare se il suono prodotto sia di disturbo al vicinato e le relative sanzioni sono di competenza dell'Ufficio Polizia Locale.
3. Chiunque, all'esterno di locali commerciali o pubblici esercizi mantiene un comportamento rumoroso e di disturbo ai residenti, deve adottare ogni accorgimento per evitare di produrre tali disturbi. I gestori dei locali devono verificare il corretto comportamento degli avventori durante l'orario di apertura, segnalando all'Ufficio Polizia Locale le situazioni non gestibili direttamente.
4. Chi esercita un mestiere rumoroso deve usare ogni accorgimento per evitare disturbo ai vicini nel rispetto delle normative in materia vigenti; le operazioni rumorose di carico e scarico di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., in vicinanza o all'interno degli abitati devono sempre effettuarsi con la massima cautela, in modo particolare dalle ore 21.00 alle ore 07.00, per non turbare la quiete pubblica; analogo comportamento deve essere adottato dagli addetti allo svuotamento dei recipienti per la raccolta dei rifiuti.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 ad euro 150; della violazione è data comunicazione all'Ufficio comunale competente per l'eventuale adozione di provvedimenti limitativi o sospensivi dell'attività.

Art. 20 - Pubblicità sonora

1. Qualsiasi forma di pubblicità sonora sul territorio comunale è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Ufficio comunale competente.
2. È sempre vietata la pubblicità sonora in prossimità scuole e luoghi di culto.
3. È vietata la pubblicità sonora, all'interno del centro abitato, nel periodo da aprile a settembre nei seguenti orari: prima delle ore 8.00, tra le 13:00 e le 16:00, e dopo le ore 19:00; nel periodo da ottobre a marzo nei seguenti orari: prima delle ore 8.00, tra le 13:00 e le 15:00, e dopo le ore 17:00. Essa deve comunque essere eseguita in modo tale da non turbare la quiete pubblica.
4. In tutti i casi, la pubblicità sonora non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore stabiliti dalla vigente legislazione in materia.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 ad euro 150.

Art. 21 – Avvisi col bando pubblico

1. Gli avvisi tramite bando pubblico comunale possono essere diffusi dall'Ufficio comunale competente, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00, per messaggi di pubblico interesse per la collettività locale, per messaggi su richiesta di enti e di associazioni e per avvisi privati di natura commerciale; per quest'ultima fattispecie la Giunta Comunale delibera ogni anno la relativa tariffa.
2. Sono vietati gli altri bandi per interessi di natura privata e politica, fatta eccezione per avvisi di smarrimento di cose o animali.
3. Ogni avviso può essere dato una sola volta al giorno per un massimo di due giorni. Non possono essere dati più di due bandi giornalieri.
4. Le precedenti disposizioni vengono meno nei casi di emergenza o per avvisi relativi a situazioni di ordine pubblico e/o di sicurezza pubblica.

Art. 21 – Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industriale in aree pubbliche

1. È proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza l'autorizzazione dell'Ufficio di Polizia Locale.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 ad euro 150.

Art. 22 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione all'albo pretorio informatico del Comune.
2. L'attribuzione all'Ufficio di Polizia Locale delle competenze relative all'attuazione del presente regolamento non impedisce che altri Uffici siano incaricati della sua esecuzione, per singoli procedimenti, con apposite direttive della Giunta Comunale che si rendano di volta in volta opportune in relazione all'assetto del personale.
3. Cessano contestualmente di avere efficacia tutti i regolamenti comunali precedentemente approvati e le parti degli altri regolamenti non conformi al presente regolamento.